

**Regolamento del Centro di Servizi per la Formazione Avanzata (CESFA)
(emanato con d.r. n. 489 del 8 novembre 2023)**

TITOLO I

Centro di Servizi per la Formazione Avanzata (CESFA)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le attribuzioni del Centro di Servizi per la Formazione Avanzata (da questo momento in poi, nel testo, Centro di servizi CESFA) dell'Università degli Studi di Macerata, costituito ai sensi dell'art. 46 dello Statuto dell'Università degli Studi di Macerata e degli articoli 110, 111 del Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo.
2. Il Centro di Servizi per la Formazione Avanzata cura e coordina lo svolgimento delle seguenti attività formative:
 - a) la formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sulla base di quanto previsto dall'art. 44 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell'articolo 13 e dell'articolo 18-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e della correlata normativa legislativa e regolamentare;
 - b) la formazione per l'innovazione della didattica universitaria, con particolare riferimento alla formazione e aggiornamento dei docenti universitari.

Art.2

Strutture afferenti

1. Al Centro di Servizi CESFA afferiscono le seguenti strutture:
 - a) il "Centro multidisciplinare per la formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune per la scuola secondaria di primo e secondo grado" (di seguito anche Centro multidisciplinare);
 - b) il "Teaching and Learning Lab", per il Faculty Development, la formazione continua del personale docente e l'innovazione nella didattica universitaria (di seguito anche TLL).
2. Le competenze attribuite a ciascuna delle strutture di cui alle lettere a) e b), del presente articolo sono indicate nel presente Regolamento, nel decreto istitutivo del Teaching and Learning Lab (D.R. n. 442 del 10.12.2019) e nelle successive integrazioni (D.R. n. 138 del 18.04.2023 e D.R. n. 237 del 13.06.2023), nonché nella normativa di riferimento, nazionale e di Ateneo.
3. Il Centro ha sede in Macerata in via Don Minzoni, 17.

Art.3

Competenze del Centro di servizi CESFA

1. Il Centro di Servizi CESFA è dotato di autonomia gestionale, amministrativa ed organizzativa nel rispetto delle norme generali, dello Statuto e del Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità e dei principi contabili previsti dalla normativa vigente.
2. Il Centro di Servizi CESFA:
 - a) cura e coordina, sulla base delle indicazioni delle strutture afferenti, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche di loro competenza;
 - b) coordina, sulla base delle indicazioni delle strutture afferenti, la programmazione dell'offerta didattica affidata al Centro multidisciplinare e al TLL, in coerenza con le procedure stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo;
 - c) sovrintende alla gestione delle attività e dei servizi comuni alle strutture afferenti;
 - d) verifica l'efficienza e la funzionalità dei percorsi didattici attivati, anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri e strumenti di valutazione;
 - e) può formulare proposte relative all'attivazione, alla modifica e alla soppressione di corsi, percorsi e attività formative di competenza delle strutture afferenti;
 - f) cura i rapporti con altri Atenei per le attività di competenza delle strutture afferenti;
 - g) favorisce e sviluppa relazioni con enti pubblici e soggetti privati, per le attività delle strutture afferenti.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 3, in ossequio alle indicazioni degli Organi di Ateneo e in coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo, il Centro di Servizi CESFA:
 - a) garantisce il corretto svolgimento delle attività di competenza propria e delle strutture afferenti nel rispetto dei limiti del proprio budget;
 - b) definisce e delibera, su proposta del Direttore/Direttrice, acquisite le proposte e le relazioni finali delle strutture afferenti, il budget di previsione annuale e il conto consuntivo del Centro, trasmettendoli al Rettore;
 - c) propone, sentite le strutture afferenti, l'ammontare dei contributi richiesti agli studenti per lo svolgimento di corsi, percorsi e attività di formazione, nonché per la partecipazione a eventuali selezioni di accesso.

Art. 4

Struttura

1. Sono organi del Centro di Servizi CESFA:
 - a) il/la Direttore/Direttrice
 - b) il Consiglio Direttivo

Art. 5

Direttore/Direttrice

1. Il ruolo di Direttore/Direttrice del Centro di Servizi CESFA è rivestito dal/dalla Delegato/a o dal/dalla Prorettore/Prorettrice alla Didattica di Ateneo. Il/La Direttore/Direttrice rimane in carica per la durata della delega.
2. Il/La Direttore/Direttrice coordina le attività scientifiche del Centro e cura in collaborazione

con il Responsabile dell'Ufficio amministrativo la gestione amministrativa e contabile del Centro conformemente a quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità; indirizza e coordina le attività del Centro, vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne dirige e coordina i lavori, assicura la trasmissione degli orientamenti programmatici del Centro e dell'Ateneo ai Centri afferenti.

3. Il/La Direttore/Direttrice in particolare:
 - a) cura il raccordo con gli Organi di governo dell'Ateneo, con i Dipartimenti e le altre strutture dell'Ateneo, nonché le relazioni con i soggetti esterni e, in particolare, con l'Ufficio Scolastico Regionale;
 - b) supervisiona l'attività didattica e formativa svolta nell'ambito delle strutture-afferenti al Centro Servizi CESFA;
 - c) predispone e propone al Comitato Direttivo il piano delle iniziative da realizzare, nonché il resoconto delle attività svolte, di cui cura la trasmissione al Rettore;
 - d) predispone il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie di competenza secondo la normativa vigente e lo sottopone al Comitato Direttivo;
 - e) cura la visibilità delle iniziative del Centro sulla pagina web istituzionale dedicata.
4. In caso di necessità e urgenza il/la Direttore/Direttrice può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.
5. Al/Alla Direttore/Direttrice del Centro Servizi è attribuito/a un'indennità di funzione, stabilita sulla base della disponibilità del budget del Centro. L'indennità di funzione è proposta dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio di previsione e deliberato dal Consiglio di amministrazione di Ateneo.

Art. 6

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo del Centro di Servizi CESFA è composto da:
 - a) dal/dalla Direttore/Direttrice del Centro;
 - b) dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice del Centro multidisciplinare per la formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
 - c) dal/dalla Direttore/Direttrice del TLL;
 - d) dal/dalla delegato/a E-learning di Ateneo;
 - e) da un/una rappresentante degli studenti nominato/a dal Rettore fra i rappresentanti degli studenti presenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Macerata;
 - f) da un/una rappresentante del PTA nominato/a dal Rettore fra i rappresentanti PTA presenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Macerata;
 - g) da un/una rappresentante designato/a dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.Partecipa al Consiglio Direttivo come componente anche un/una rappresentante per ciascuna Università e/o AFAM convenzionata con l'Università degli Studi di Macerata per la realizzazione delle attività formative indicate nella convenzione. La partecipazione di tali rappresentanti è prevista per la durata della convenzione ed è in ogni caso limitata alle materie di competenza.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il/la responsabile dell'Ufficio amministrativo del Centro o un/una suo/a delegato/a.

Art. 7

Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo del Centro di Servizi CESFA:
 - a) coordina e supervisiona il quadro della programmazione in tema di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi gli insegnanti tecnico pratici in attuazione di quanto previsto dall'art. 44 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, e dei relativi decreti correlati, proposto del Centro multidisciplinare;
 - b) monitora i percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell'articolo 13 e dell'articolo 18-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, definendo strumenti di indagine ed elaborando gli esiti da sottoporre all'Ateneo;
 - c) coordina e monitora il quadro delle iniziative in tema di formazione continua dei docenti universitari, proposte dal TLL;
 - d) approva annualmente, su proposta del Rettore/Direttrice, il piano delle iniziative da realizzare nonché il resoconto delle attività svolte;
 - e) approva, su proposta del Rettore/Direttrice e tenuto conto della programmazione didattica dei corsi e delle varie iniziative formative, il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie di competenza secondo la normativa vigente;
 - f) approva le bozze di convenzione e di protocolli d'intesa con altri Atenei e/o AFAM, e le sottopone all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
 - g) approva le bozze di convenzione per lo svolgimento del tirocinio da parte dei partecipanti ai corsi di competenza del Centro di Servizi CESFA e le sottopone all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - h) svolge funzioni di monitoraggio sulla qualità delle attività formative erogate dai Centri che vi afferiscono, con il supporto del Presidio della Qualità dell'Ateneo.

TITOLO II

Centro multidisciplinare per la formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune di scuola secondaria di primo e secondo grado

Art. 8

Competenze del Centro multidisciplinare

1. Al Centro multidisciplinare per la formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune di scuola secondaria di primo e secondo grado (denominato in testo "Centro multidisciplinare"), spettano le seguenti funzioni:
 - a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione, in coerenza con le classi di concorso;

- b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione anche in forma aggregata da parte del Centro multidisciplinare, attraverso convenzioni con altre Università o Istituzioni AFAM, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
 - c) la verifica della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
 - d) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.
- 2. Per lo svolgimento delle attività didattiche di competenza, il Centro multidisciplinare definisce, di concerto con i Dipartimenti interessati e conformemente ai Regolamenti di Ateneo, le ore di docenza per lo svolgimento dei percorsi e corsi gestiti dal Centro stesso, da affidare ai docenti coinvolti nell'offerta formativa.
 - 3. I Dipartimenti interessati garantiscono di norma la copertura didattica di almeno un modulo previsto dall'offerta formativa per la specifica classe di concorso per la quale viene attivato il percorso formativo afferente al dipartimento stesso.
 - 4. Nel caso in cui il contributo dei Dipartimenti risulti insufficiente a consentire la copertura didattica di una parte dell'offerta formativa, il Centro multidisciplinare definisce le modalità di attribuzione di incarichi di docenza a titolo gratuito e/o retribuito e ne determina i compensi, nell'ambito delle indicazioni del Centro di Servizi CESFA e conformemente alla normativa nazionale vigente, con oneri ad esclusivo carico dei proventi derivati dalle iscrizioni ai corsi e/o percorsi per i quali è disposto il relativo insegnamento.

Art. 9

Organi e competenze del Centro

- 1. Sono organi del Centro multidisciplinare:
 - a) il/la Coordinatore/Coordinatrice;
 - b) la Giunta;
 - c) i/le Direttori/Direttrici di percorso (uno per ciascun percorso);
 - d) i Consigli Didattici (uno per ciascun percorso).

Art. 10

Coordinatore

- 1. Il/La Coordinatore/Coordinatrice del Centro multidisciplinare per la formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune per la scuola secondaria di primo e secondo grado è un professore di prima fascia nominato dal Rettore, sulla base di specifiche competenze o esperienze in materia, dura in carica fino a tre anni e può essere rinnovato una volta.
- 2. Il/La Coordinatore/Coordinatrice convoca e presiede le riunioni della Giunta del Centro multidisciplinare, ne dirige e coordina i lavori, assicura la trasmissione degli orientamenti programmatici alla Giunta del Centro multidisciplinare.
- 3. Il/La Coordinatore/Coordinatrice in particolare:
 - a) supervisiona l'attività didattica svolta nell'ambito del Centro multidisciplinare afferente al Centro di Servizi CESFA;
 - b) predispone il piano delle iniziative da realizzare, nonché il resoconto delle attività svolte, da sottoporre alla Giunta e presentare periodicamente al Consiglio Direttivo del Centro

di Servizi CESFA.

4. Al/Alla Coordinatore/Coordinatrice del Centro multidisciplinare è attribuito/a un'indennità di funzione, stabilita sulla base della disponibilità del budget del Centro. L'indennità di funzione è proposta dal Consiglio direttivo del Centro di servizi CESFA, in sede di approvazione del bilancio di previsione, e deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo.
5. Il Rettore può affidare transitoriamente il coordinamento del Centro multidisciplinare al/alla Direttore/Direttrice del Centro Servizi CESFA. In tale ipotesi, l'indennità di funzione di cui al comma precedente non si cumula con quella già spettante al/alla Direttore/Direttrice del Centro servizi.

Art. 11

La Giunta

1. La Giunta del "Centro multidisciplinare per la formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune per la scuola secondaria di primo e secondo grado" è composta:
 - a) dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice del Centro multidisciplinare;
 - b) dai/dalle Direttori/Direttrici dei Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell'articolo 13 e dell'articolo 18-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c);
 - c) da un/una dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.
Partecipa ai lavori il/la responsabile dell'Ufficio amministrativo del Centro di servizi CESFA o un/una suo/a delegato/a.
2. La Giunta del "Centro multidisciplinare" è organo deliberante del Centro. Essa, in particolare:
 - a) propone al Centro Servizi CESFA, previa deliberazione dei Dipartimenti coinvolti, l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione sulla base di quanto previsto dall'art. 44 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, e dei relativi decreti correlati;
 - b) assicura il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
 - c) organizza i percorsi di formazione iniziale anche in forma aggregata, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
 - d) verifica e garantisce la coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
 - e) individua le modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche;
 - f) approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività da svolgere, curando la parte organizzativa e gli aspetti didattico-scientifici.

Art. 12

Direttore/Direttrice di percorso

1. I/Le Direttori/Direttrici dei singoli percorsi sono nominati dal Rettore dell'Università degli Studi di Macerata, su proposta dei/delle Direttori/Direttrici dei Dipartimenti coinvolti e previa deliberazione dei Consigli di Dipartimento cui i percorsi afferiscono. Nel caso di percorsi comuni, a seguito di convenzioni e/o accordi con altri Atenei, la nomina dei/delle Direttori/Direttrici verrà effettuata di concerto con i Rettori delle Università coinvolte. La convenzione potrà prevedere un Coordinatore di sede al fine di coadiuvare il/la Direttore/Direttrice in una delle sedi universitarie convenzionate.
2. Il/La Direttore/Direttrice è in ogni caso individuato tra i professori di prima o seconda fascia dell'Università, o tra i docenti dell'istituzione AFAM con cui vi sia eventualmente un protocollo d'intesa, in possesso di specifiche competenze relative al percorso.
3. Il/La Direttore/Direttrice:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Didattico di percorso, ne dirige e coordina i lavori;
 - b) cura il raccordo con la Giunta del Centro multidisciplinare;
 - c) supervisiona l'attività didattica svolta nell'ambito del percorso formativo;
 - d) cura il monitoraggio della qualità dell'organizzazione e dell'offerta formativa del percorso;
 - e) predispone il piano delle iniziative da realizzare, nonché il resoconto delle attività svolte, da presentare periodicamente alla Giunta del Centro multidisciplinare; condivide l'organizzazione delle attività formative con il coordinatore di sede qualora le attività si svolgano anche in altre sedi.
4. L'incarico di Direttore/Direttrice di percorso cessa con la trasmissione dell'ultimo resoconto.

Art. 13

Consiglio Didattico di percorso

1. Il Consiglio Didattico del singolo percorso è composto da:
 - a) tutti i professori universitari o docenti delle Istituzioni AFAM che svolgono attività didattica nel percorso formativo;
 - b) due rappresentanti dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio;
 - c) un/una rappresentante degli studenti per ogni percorso, che cessa al momento dell'acquisizione della abilitazione per la classe di concorso per la quale risulta attivato il percorso formativo.
2. Il Consiglio Didattico del singolo percorso:
 - a) individua le attività formative funzionalmente correlate al "Profilo del docente", secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e ai risultati di apprendimento degli studenti;
 - b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il "profilo del docente" secondo la normativa vigente;
 - c) propone ai dipartimenti l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenendo conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale.

Art.14

Tutor

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le classi di concorso, il Centro multidisciplinare si avvale di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di:
 - a) tutor coordinatore presso l'Università degli Studi di Macerata e presso le Università consorziate;
 - b) tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.
2. L'incarico di tutor è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'articolo 2-bis, comma 7, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
3. Al tutor coordinatore e al tutor dei tirocinanti sono affidati, rispettivamente, i compiti previsti dalla vigente normativa.
4. Il tutor coordinatore:
 - a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
 - b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
 - c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;
 - d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe;
5. Il tutor dei tirocinanti:
 - a) orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
 - b) accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.
6. L'incarico di tutor coordinatore sotto la direzione del Centro multidisciplinare per la formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno e rinnovabile, non consecutivamente, per una volta.
7. Il Centro di servizi CESFA assicura le attività previste dalla normativa statale e regolamentare nazionale in ordine allo svolgimento dei tutorati.
8. Il/La Direttore/Direttrice del Centro Servizi CESFA, di concerto con il/la Coordinatore del Centro Multidisciplinare, effettua annualmente una verifica dell'attività dei tutors, ai fini della conferma o della revoca dei medesimi, sottoponendo gli esiti alla Giunta.

In particolare, sono oggetto di verifica:

 - a) la conduzione dei gruppi di studenti e il sostegno al percorso formativo;
 - b) la gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
 - c) la gestione dei rapporti con l'Università o eventualmente l'istituzione AFAM coinvolta;
 - d) la gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali dell'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.

A tale fine, il/La Direttore/Direttrice del Centro Servizi CESFA, di concerto con il Coordinatore del Centro Multidisciplinare, può predisporre per i tirocinanti questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini di conferma dei tutors. I

risultati delle elaborazioni di tali dati sono pubblicati a cura del Centro multidisciplinare.

TITOLO III

TEACHING AND LEARNING LAB

Art. 15

Competenze del Teaching and Learning Lab

1. Al Teaching and Learning Lab sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) il coordinamento didattico e organizzativo di percorsi di formazione e/o aggiornamento professionale destinati al personale docente universitario;
 - b) la progettazione e il coordinamento didattico e organizzativo delle attività di formazione finalizzate all'innovazione della didattica universitaria.
2. Per il funzionamento del Teaching and Learning Lab si applica quanto previsto dal Decreto Istitutivo (D.R. n. 442 del 10.12.2019) e dalle successive integrazioni (D.R. n. 138 del 18.04.2023 e D.R. n. 237 del 13.06.2023), salvo quanto in contrasto con il presente Regolamento;
3. Proposte di attivazione dei percorsi formativi di cui al precedente comma possono essere formulate anche dai Dipartimenti nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 16

Risorse e autonomia del Centro Servizi CESFA

1. Il Centro Servizi CESFA è dotato di proprie risorse, costituite a norma del comma 2 del presente articolo.
2. Le risorse per il funzionamento del Centro Servizi CESFA derivano:
 - a) dalle attività svolte nel campo della formazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell'articolo 13 e dell'articolo 18-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
 - b) da eventuali contributi di Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, proventi di contratti e convenzioni relativi a servizi erogati all'utenza esterna all'Ateneo;
 - c) da appositi fondi di Ateneo.
3. Il Centro di servizi CESFA, in particolare, può disporre dei seguenti fondi:
 - a) budget di Ateneo, costituito prioritariamente dagli introiti per le iscrizioni e la frequenza ai corsi e percorsi didattici gestiti dal Centro di servizi CESFA tramite i Centri ad esso afferenti;
 - b) contributi di Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, proventi di contratti e

convenzioni relativi a servizi erogati all'utenza esterna all'Ateneo.

Art. 17

Pianificazione delle attività e delle spese

1. I costi per lo svolgimento delle attività e per tutti i compensi definiti nel presente Regolamento sono posti esclusivamente a carico dei fondi derivanti dalle iscrizioni ai corsi, ai percorsi e alle attività formative di competenza del Centro Servizi CESFA; il Consiglio direttivo, in sede di programmazione, terrà conto della sostenibilità economico-finanziaria dei corsi, ed interverrà, in caso di incapienza dei fondi, anche per rideterminare i compensi stabiliti nel presente Regolamento.
2. In nessun caso l'Ateneo potrà rispondere di eventuali spese e costi che risultino eccedere i fondi a disposizione del Centro di servizi CESFA.
3. Nella pianificazione delle attività e delle relative spese, il Centro di servizi CESFA riserva una quota pari al 20% delle somme di budget e derivanti da altre contribuzioni alla disponibilità di Ateneo, per le altre finalità istituzionali.

Art. 18

Risorse umane e strumentali

1. Al Centro vengono assegnate dal Direttore Generale le risorse umane e strumentali necessarie al funzionamento, ed il responsabile dell'Ufficio amministrativo.
2. Il responsabile dell'Ufficio amministrativo collabora con il Direttore nella gestione amministrativa del Centro, anche nel rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.